

N. 2873

## DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore CURTO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 NOVEMBRE 1997

—————

Norme in materia previdenziale per i lavoratori soggetti a rischio per la salute derivante dall’esposizione all’amianto

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Vi è certamente noto che la legge 27 marzo 1992, n. 257, detta norme per la dismissione dalla produzione e dal commercio, oltre che per la cessazione dell'estrazione, dell'importazione, dall'esportazione e dell'utilizzazione dell'amianto e dei prodotti che lo contengono e per la realizzazione di adeguate misure di bonifica delle aree interessate.

La stessa legge prevede pure l'incentivazione della ricerca finalizzata alla individuazione di materiali sostitutivi per il controllo sull'inquinamento da amianto.

Purtroppo bisogna rilevare come non solo tutto ciò non sia accaduto ma che addirittura visiano tentativi di devitalizzare e svuotare gli effetti della legge n. 257 del 1992. Col presente disegno di legge sottopongo alla vostra attenzione la opportunità di allargare la platea dei soggetti beneficiari delle prestazioni previdenziali riconosciute a quei lavoratori che siano venuti a contatto con l'amianto, poichè da un lato pare estremamente riduttivo quanto disposto dalla legge n. 257 del 1992, la quale individua la sola categoria dei manutentori elettrici, così come appare limitativa la posizione di chi pur inserendo nuove categorie tra quelle beneficiarie trascura colpevolmente le tantissime altre che pur appare abbiano sacrosanto diritto.

Altro obiettivo di questo disegno di legge, colleghi senatori, è quello di non sottoporre a limiti temporali i benefici previdenziali e pensionistici a cui i lavoratori potrebbero aver diritto.

Tanto perchè se è vero che vi sono lavoratori certamente sindacalizzati e quindi tu-

telati nei loro diritti è pur vero che ve ne sono altri, dipendenti di piccole imprese, i quali, proprio per il fatto di non essere sindacalizzati, a volte non conoscono nè riescono ad utilizzare tutte le opportunità che la legge loro consente.

Tutto ciò non appare giusto in rapporto a lavoratori esposti a simili rischi ambientali, sanitari e personali e tutto ciò appare pertanto estremamente opportuno sotto il profilo dell'equità.

Il presente disegno di legge prevede altresì la soppressione del primo periodo del comma 5 dell'articolo 13 della legge n. 257 del 1992.

Tanto perchè non può essere assolutamente accettato il principio secondo cui il numero dei lavoratori richiedenti il pensionamento anticipato possa essere stabilito in misura non superiore rispetto alle eccedenze rilevate dal CIPE.

Il tasso di mortalità è talmente alto che appare moralmente oltre che politicamente discutibile sottoporre la tutela della salute del lavoratore a calcoli di natura prettamente economica.

Infine vi è un altro dato da non trascurare: l'attivazione su larga scala delle procedure previste dal presente disegno di legge consentirebbe l'immissione nel mondo del lavoro, in sostituzione dei pensionandi, di almeno tre mila o quattro mila unità lavorative.

La qual cosa, collegata alle altre motivazioni suesposte, mi fa sperare, onorevoli colleghi, in un favorevole accoglimento del presente disegno di legge.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, provvede a rideterminare, ad integrazione e modifica dell'articolo 2 della legge 27 marzo 1992, n. 257, le categorie di lavoratori a favore delle quali, in regime di assoggettamento all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dal rischio di amianto gestita dagli enti previdenziali competenti, trovino applicazione le disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 13 della citata legge n. 257 del 1992.

### Art. 2.

1. Il comma 8 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 57, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 5 giugno 1993, n. 169, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1993, n. 271, è sostituito dal seguente:

«8. Per i lavoratori che risultino essere stati comunque, esposti o venuti a contatto con l'amianto per un periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo, e di esposizione o contatto, soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dal rischio di amianto, gestito dall'INAIL è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente 1,5».

2. Per attività utilizzanti o recanti contatti ed esposizione con l'amianto si intendono tutte quelle attività che direttamente o indirettamente possono produrre assimilazione degli effetti negativi dello stesso:

a) produzione di manufatti in cemento-amianto, freni, frizioni, corde e tessuti;

b) operazioni di coibentazione nel settore dell'edilizia, carrozze ferroviarie, condotte per fluidi caldi, caldaie;

c) attività di scoibentazione e di bonifica d'amianto nei settori edili ed industriali;

d) manutentori elettrici;

e) attività di meccanico, elettrauto, carpentiere, verniciatore, tornitore, elettrico industriale, magazziniere, autista, capituomo di movimento, impiegato amministrativo e coordinatore di esercizio;

f) altre mansioni da cui oggettivamente emerge il contatto e la lavorazione diretta o indiretta con l'amianto.

3. Gli effetti e i benefici derivanti dalla presente legge si applicano anche a quelle attività o particolari tipi di lavorazione nelle quali il contatto o l'esposizione all'amianto viene a determinarsi a causa del mancato rispetto da parte delle aziende delle prescrizioni relative alla sicurezza.

#### Art. 3.

1. Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici per tutte le categorie previste dalla presente legge, ivi comprese quelle che doversero essere individuate in attuazione di quanto previsto dalla lettera f) del comma 2 dell'articolo 2.

#### Art. 4.

1. Il primo periodo del comma 5 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, è soppresso.